

Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti a promuovere presso le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 l'introduzione di:
 - a) sistemi di gestione per la qualità;
 - b) sistemi di gestione ambientale;
 - c) sistemi di gestione per la sicurezza ;
 - cbis*) sistemi di gestione della responsabilità sociale.

Art. 2 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui:
 - a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;
 - b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.

CAPO II

DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 4 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 9, 12, 15 e 17*bis* la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi.
2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17*ter*.

Art. 5

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, prima dell'avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono.
2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, effettua l'istruttoria tecnica preliminare e le sottopone alla valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33.
3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi della presente legge, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da:
 - a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;
 - b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;
 - bis*) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità sociale;
 - c) un esperto di organizzazione aziendale, segnalato dalle associazioni degli imprenditori. In mancanza di segnalazioni la nomina sarà effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Concessione)

1. La concessione ed il diniego dei contributi sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 7
(Rinvio)

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; i contributi sono concessi, ogni anno, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, tra quelli di cui all'articolo 3, i settori da privilegiare in caso di insufficienza di risorse finanziarie.
3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 17, 17bis e 17quater.
4. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8
(Azioni di sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

CAPO III

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Art. 9
(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
 - a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la qualità;
 - b) adozione di sistemi di gestione per la qualità;
 - c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali;
 - d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;
 - e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
 - c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
 - d) interventi di laboratori esterni;
 - e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
 - f) acquisto di norme tecniche;
 - g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:
 - a) interventi di laboratori esterni;
 - b) interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 10

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
 - a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
 - b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma b) 1, lettera b);
 - c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
 - d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d);
 - e) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e).

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO IV

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Art. 12

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
 - a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione ambientale;
 - b) adozione di sistemi di gestione ambientale;
 - c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale rispetto a norme internazionali o convalida delle dichiarazioni ambientali redatte in conformità a norme comunitarie;
 - d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o della convalida delle dichiarazioni ambientali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;
 - e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
 - c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
 - d) interventi di laboratori esterni;
 - e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
 - f) acquisto di norme tecniche;
 - g) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento;
 - h) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:
 - a) interventi di laboratori esterni;
 - b) interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale e dei prodotti e la convalida delle dichiarazioni ambientali deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema internazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o la convalida delle dichiarazioni ambientali è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 13

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
 - a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
 - b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
 - c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
 - d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d);
 - e) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

Art. 14

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

Art. 15

(Iniziativa agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
 - a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;
 - b) adozione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;
 - c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale rispetto a norme nazionali o internazionali;
 - d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) acquisto di beni strumentali;
 - c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
 - d) interventi di laboratori esterni;
 - e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
 - f) acquisto di norme tecniche;
 - g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 16

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
 - a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
 - b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);
 - c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
 - d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

Art. 17

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO VBIS

SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Art. 17bis

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:
 - a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;
 - b) adozione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;
 - c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale rispetto a norme nazionali o internazionali;
 - d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
 - a) consulenze esterne;
 - b) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
 - c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
 - d) acquisto di norme tecniche;
 - e) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 17ter

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
 - a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera a);
 - b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera b);
 - c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera e);
 - d) euro 3.000, in ragione di ogni anno, per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera d).

Art. 17quater

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

Si riporta, per completezza del testo, *l'articolo 12* della *legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84*, (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12
(Comitato tecnico)

1. *Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale, composto da:*
 - a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente;*
 - b) un esperto indicato dalla Finaosta S.p.A.;*
 - c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione valdostana industriali;*
 - d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;*
 - e) un esperto di economia industriale;*
 - f) un esperto di ingegneria industriale;*
 - g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;*
 - h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.*

2. *Il comitato tecnico viene nominato ogni 3 anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.*

3. *I compiti di segreteria del comitato sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.*

Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000 (duecentomila) oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.